

N. R.G. 103/2025

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI  
APERTURA LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi

Presidente

dott. Paola Elefante

Giudice est.

dott. Elisa Einaudi

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

LETTA il ricorso depositato da:

[REDAZIONE] con sede legale e direzione in [REDAZIONE] (C.F./P.IVA [REDAZIONE]),  
Gruppo IVA [REDAZIONE] in persona del procuratore pro tempore Dott. [REDAZIONE] in  
virtù dei poteri conferiti a mezzo procura notarile Notaio dott. [REDAZIONE] Cognome, re. [REDAZIONE],  
racc. [REDAZIONE] del [REDAZIONE] rappresentata e difesa dall'avv. [REDAZIONE] del Foro di Torino ed  
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via [REDAZIONE] giusta procura in atti.

**per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

nei confronti di:

**FERRI Romolo Gianluca** (c.f. FRRRLG67T14L219T), residente in Savigliano, Via del  
Comune n. 1.

SENTITE le parti ed il Giudice delegato a riferire al Collegio;

**RILEVATO**

Con ricorso depositato in data 22/10/2025, [REDAZIONE] A, ha avanzato proposta di  
Liquidazione Controllata nei confronti di FERRI Romolo Gianluca, ai sensi degli artt. 268 e  
segg. del Codice della Crisi di Impresa, deducendo di vantare un credito nei confronti del FERRI  
di euro 154.274,27, oltre interessi, in forza di D.I. n. 739/2024, emesso dal Tribunale di Cuneo in  
data 12/08/2024, notificato al debitore il 26/09/2024 e dichiarato esecutivo in data 23/12/2024 e  
successivo atto di precezzo notificato al FERRI il 6/03/2025; che in forza di tali atti, in data  
26.05.2025, veniva notificato al debitore atto di pignoramento presso terzi con le modalità di cui  
all'art. 143 c.p.c.; che il terzo pignorato forniva dichiarazione negativa; che nelle more il FERRI  
non ha ottemperato al pagamento del dovuto.



La ricorrente ha dedotto quindi che il debitore si trova in stato di crisi e insolvenza non riuscendo a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

All'udienza del 16/12/2025, fissata per la sua audizione, il debitore non è comparso e la ricorrente ha insistito nell'istanza di apertura di L.C..

#### OSSERVA

Alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese, sussiste la competenza del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 lett. b), del Codice della Crisi essendo il debitore residente in Savigliano, Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale.

Il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e lo stesso non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Sussistono tuttavia i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata.

Da un punto di vista soggettivo, la liquidazione controllata è infatti lo strumento riservato al consumatore, al professionista, all'impresa minore, all'impresa agricola, start-up innovativa (D.L. n. 179/2012) ed a "ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale", alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali, con esclusione gli enti pubblici (cfr. artt. 65 e 2, comma 1, lett. c), CCH);

Inoltre, la liquidazione controllata nei confronti di una persona fisica, a norma dell'art. 268 co. 2 CCH, può anche essere richiesta da un creditore, a condizione dell'esistenza di un ammontare di debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria non inferiore ad euro 50.000,00.

Da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di insolvenza, come risulta dalla documentazione in atti: in particolare, il FERRI ha debiti nei confronti della ricorrente per il considerevole importo di euro 154.274,27, come da atto di precezzo regolarmente notificatogli ed in forza del quale la creditrice ha instaurato procedimento esecutivo presso terzi con esito negativo. Il resistente ha inoltre debiti nei confronti dell'Erario pari a complessivi euro 76.818,85 oggetto di cartelle non sospese.

Sussistono pertanto debiti per un importo superiore ad euro 50.000,00 senza che il resistente abbia indicato i mezzi per farvi fronte, né abbia prodotto attestazione dell'OCC da cui emerge l'assenza di beni liquidabili.

Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.

Quanto all'attivo, premesso che nella specie nulla è noto in ordine alla situazione patrimoniale del debitore, né è dato sapere se lo stesso svolga una qualche attività lavorativa, si osserva come nella L.C. vengono messi a disposizione per la liquidazione tutti i beni del debitore, compresi quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi all'apertura della procedura, fatto salvo quanto necessario per il mantenimento del debitore e della sua famiglia.



Tuttavia, in difetto della relazione dell'OCC e di indicazioni del debitore sul punto, viene demandata al giudice delegato la determinazione della somma che appare necessaria per il sostentamento del debitore e quindi esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII, all'esito dell'integrazione documentale da parte dell'interessato.

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi,

**dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

nei confronti di:

**FERRI Romolo Gianluca (c.f. FRRRLG67T14L219T), residente in Savigliano, Via del Comune n. 1;**

**NOMINA**

Giudice delegato la dott. Paola ELEFANTE e Liquidatore l'OCC Nicola Gaiero di Cuneo in persona del Gestore della Crisi dott. Stefania MARRO, con studio in Via Felice Cavallotti n. 13 - CUNEO;

**ORDINA**

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

**ORDINA**

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A., qualora vi siano beni immobili o beni mobili registrati;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

**DISPONE**

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855,

Sent. n. 3/2026 pubbl. il 22/01/2026  
Rep. n. 3/2026 del 22/01/2026

secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore, nonché la pubblicazione presso il Registro delle Imprese, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente, al debitore ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cuneo, in data 8/01/2026

Il Giudice est.

Dott. Paola Elefante

Il Presidente

dott. Roberta Bonaudi

COMUNICATO ELETTRONICAMENTE  
IN DATA 22 GEN 2020  
A W. MINOLI PAOLA  
Dr. Nando Stefania  
Pm sede  
IL CANCELLIERE  
Stefano Boni

